



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Consultazione dei registri Iva pre-compilati dal 13 settembre
- L'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato per i corrispettivi al 01.01.2022
- Il bonus facciate nei modelli dichiarativi – seconda parte
- Ravvedimento o definizione dell'atto accertativo
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di agosto

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



11

.....	11
In breve.....	14
Consultazione dei registri Iva pre-compilati dal 13 settembre	14
L'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato per i corrispettivi differito al 01.01.2022	16
L'Approfondimento – 1	18
Il bonus facciate nei modelli dichiarativi 2021 – seconda parte.....	18
L'Approfondimento – 2	24
Ravvedimento o definizione dell'atto accertativo	24
L'Approfondimento – 3	36
Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di agosto	36

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Configurazione di attività d'impresa per lavori su case da cedere o locare</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 06.09.2021</p>	<p>Considerando che la Cassazione ritiene che sia sufficiente una organizzazione di mezzi finanziari per qualificare imprenditore un soggetto, è possibile che con il grande rilancio delle ristrutturazioni edilizie determinato dai vari bonus (dal 50% al 110%) vi sia il rischio dell'insorgenza dell'esercizio d'impresa in capo ai soggetti che realizzano gli interventi agevolati se gli stessi sono finalizzati alla realizzazione di immobili da vendere o da locare.</p>
<p>Agevolazione prima casa</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 06.09.2021</p>	<p>In merito all'agevolazione prima casa in presenza di un'altra abitazione "non idonea a essere abitata" nello stesso Comune, esiste una difformità di pensiero tra l'Agenzia delle Entrate e la Cassazione. Secondo la prima, infatti, il beneficio non può essere concesso mentre per gli Ermellini, a certe condizioni, la "pre-possidenza" di un'abitazione non idonea non ostacola l'agevolazione al momento di un nuovo acquisto.</p>
<p>Ufficiale la proroga al 30.09.2021 per presentazione dichiarazione dei redditi per fondo perduto perequativo</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 07.09.2021</p>	<p>Attraverso un comunicato del Ministero dell'Economia, è ufficiale la proroga al 30.09.2021 per trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi anticipata per consentire la successiva presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto perequativo.</p>
<p>Aggiornate le specifiche per l'invio dei modelli 2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 07.09.2021</p>	<p>In seguito ai chiarimenti e alle anomalie riscontrate sulle modalità di compilazione dei quadri dedicati agli aiuti di Stato, sono state aggiornate le specifiche tecniche sottostanti ai controlli di trasmissione dei modelli Redditi e Irap.</p>
<p>Non punibilità per disconoscimento 110%</p>	<p>ITALIA OGGI 07.09.2021</p>	<p>Le continue modifiche normative alla disciplina del superbonus e della cessione dei crediti (artt.119 e 121 D.L. 34/2020) possono essere agevolmente riconducibili a quanto previsto dall'art. 6, c. 2 D.Lgs.</p>

		472/1997 in tema di cause di non punibilità. Per questo motivo, «non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono».
Ravvedimento operoso moltiplica le sanzioni dovute	ITALIA OGGI 07.09.2021	Sulla base delle circolari n. 180 e n. 192/1998, nel caso in cui il contribuente voglia regolarizzare compiutamente la propria posizione sul piano sanzionatorio, non può limitarsi a sanare la "violazione prodromica", ma deve anche sanare tutte le eventuali violazioni che da quella sono scaturite.
Bonus affitti fermo ad aprile 2021	IL SOLE 24 ORE 08.09.2021	Il portale dedicato consente di cedere il bonus affitti solo fino al mese di aprile 2021.
Utilizzo in unica quota credito d'imposta acquisto beni strumentali	ITALIA OGGI 08.09.2021	È possibile utilizzare in un'unica quota annuale il credito d'imposta per l'acquisto di beni materiali ordinari. Per i beni immateriali ordinari, invece, rimane il limite di ricavi inferiori a 5 milioni di euro per poter utilizzare in un'unica quota il credito.
Aggiornamento modello Redditi 2021 e modello Irap	ITALIA OGGI 08.09.2021	L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha reso disponibili i nuovi software di compilazione e controllo delle dichiarazioni dei redditi 2021 e dell'Irap.
Chiarimenti sul fondo perduto perequativo	ITALIA OGGI 09.09.2021	Nel corso di un'interrogazione parlamentare alla Camera, il MEF ha precisato che al fine di quantificare la spettanza del fondo perduto perequativo occorre calcolare la percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo e la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei 2 esercizi di riferimento. Questi dati saranno disponibili solo dopo l'invio delle dichiarazioni dei redditi (30.09.2021).

<p>Stop dalla Commissione UE per reverse charge appalti</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 09.09.2021</p>	<p>Il reverse charge sugli appalti di manodopera, non ha ottenuto il via libera da Bruxelles.</p>
<p>Nuova sospensione della riscossione</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.09.2021 ITALIA OGGI 10.09.2021</p>	<p>Il Governo sta studiando una nuova sospensione della riscossione, con la possibilità di una rottamazione-quater e una nuova sospensione degli obblighi di accantonamento per i pignoramenti presso terzi.</p>
<p>Percentuale di peggioramento per contributo perequativo</p>	<p>ITALIA OGGI 10.09.2021</p>	<p>In risposta all'interrogazione parlamentare 8.09.2021 n. 5-06619, fornita nell'ambito di un question time in commissione finanze della Camera dei deputati, il MEF ha precisato che solo dopo il 30.09.2021, data entro cui dovranno essere presentate le dichiarazioni, sarà varato il decreto ministeriale che individuerà la percentuale di peggioramento del risultato economico che dà diritto al contributo perequativo.</p>
<p>Crediti d'imposta del modello Redditi 2021</p>	<p>ITALIA OGGI 10.09.2021</p>	<p>Le istruzioni del modello Redditi 2021 hanno chiarito che non sono tenuti alla compilazione del quadro RU i cessionari dei crediti d'imposta Covid19, ricevuti nel corso del 2020. Tuttavia, se il cessionario vuole utilizzare il credito d'imposta locazioni e il credito d'imposta sanificazione per diminuire le imposte sui redditi dovute in sede di compilazione del modello Redditi 2021, questi crediti dovranno essere indicati nell'apposito rigo RS450.</p>
<p>Dichiarazione precompilata Iva</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 11.09.2021</p>	<p>A partire dal 13.09.2021 è possibile consultare, in via sperimentale, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite relative al terzo trimestre 2021.</p>
<p>Aiuti Covid-19 utilizzabili senza limiti</p>	<p>ITALIA OGGI 11.09.2021</p>	<p>I principali aiuti Covid (locazioni, sanificazione, adeguamento ambienti di lavoro, credito per investimenti in beni strumentali nuovi) possono essere utilizzati senza limiti, in quanto le discipline attuative hanno espressamente previsto che non siano assoggettati al rispetto dei limiti</p>

previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

L'Agenzia interpreta



Rappresentante fiscale per cessioni di opere d'arte	RISPOSTA N. 956- 2163/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che occorre nominare un rappresentante fiscale in Italia da parte di un rivenditore estero per le cessioni di opere d'arte che ricadono nello speciale regime del margine.
Fondo perduto perequativo per il settore agricolo	PROVVEDIMENTO 04.09.2021	Attraverso il provvedimento reso noto dall'Agenzia delle Entrate, si intuisce come molti soggetti del settore agricolo non potranno accedere al contributo a fondo perduto perequativo, non potendo dimostrare il calo di fatturato.
Proroga domande bonus affitti	PROVVEDIMENTO N. 227358/2021	Con il provvedimento, è stato differito al 6.10.2021 il termine fissato inizialmente al 6.09.2021 per chiedere il contributo a fondo perduto per i locatori che riducono i canoni di affitto per il 2021.
Importo relativo al legato nella dichiarazione di successione	INTERPELLO N. 577/2021 DEL 03/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che nella dichiarazione di successione, non deve essere indicato tra le passività l'importo relativo al legato "di cosa genericamente determinata".
Certificazione portatori di handicap	INTERPELLO N. 578/2021 DEL 03/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito per i portatori di handicap che vogliono usufruire di ausili e protesi al 4%, non occorre avere il certificato medico annuale.
110% e ASD	INTERPELLO N. 567/2021 DEL 30/08/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'associazione che gestisce un impianto sportivo, può usufruire del 110% con riguardo ai lavori di riqualificazione energetica degli spogliatoi di una palestra ma solo se già esistenti.
Chiarimenti su trasformazione in crediti d'imposta per Dta	RISOLUZIONE N. 57/E DEL 07/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha chiarito che le attività per imposte anticipate (Dta) possono essere convertite in crediti d'imposta anche per più operazioni straordinarie realizzate dallo stesso contribuente nel periodo agevolato.

Nuovo tracciato registratori telematici rinviato al 01.01.2022	PROVVEDIMENTO N. 228725 DEL 07.07.2021	L'utilizzo obbligatorio del tracciato «tipi dati per i corrispettivi» versione 7.0 dei registratori telematici, è stato prorogato al 1.01.2022.
Detrazione Iva ed effetto possesso della fattura	INTERPELLO N. 579/2021 DEL 03/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che l'esercizio del diritto di detrazione Iva dipende oltre che dal momento dell'operazione, anche dall'effettivo possesso della fattura.
Fondo perduto indebito per ambiguità della norma	INTERPELLO N. 581/2021 DEL 03/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel caso in cui un soggetto percepisce indebitamente il contributo a fondo perduto a causa di incertezza circa l'applicazione delle disposizioni dovrà necessariamente restituirlo, ma senza corrispondere alcuna sanzione.
Requisiti per fondo perduto ed estromissione dell'immobile strumentale	CIRCOLARE N. 5/E DEL 14/05/2021	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha chiarito che ai fini della fruizione del fondo perduto del Decreto Sostegni-1, nel caso si proceda con l'estromissione dell'immobile strumentale dall'impresa individuale, questo importo non deve essere considerato ai fini del calcolo del fatturato.
Cessione credito d'imposta affitti per contratti non registrati	PROVVEDIMENTO N. 228685 DEL 07/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che dal giorno 09.09.2021 è disponibile il modello per comunicare la cessione del credito d'imposta "locazione immobili non abitativi e affitti di azienda" (art. 28 D.L. 34/2020) che permette anche di indicare contratti non registrati.
Fondo perduto per centri storici con santuari religiosi	PROVVEDIMENTO N. 230686 DEL 08/09/2021	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha definito le modalità e i termini (08/11/2021) per presentare l'istanza per beneficiare del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi.
Versamenti entro il 15.09.2021	RISOLUZIONE N. 53/E DEL 05.08.2021	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha affermato che non è possibile differire ulteriormente il versamento in scadenza il

15.09.2021 di 30 giorni in più con lo 0,40%.

Lease back e credito
d'imposta 4.0

CIRCOLARE
N. 9/E
DEL 23/07/2021

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che se il bene acquisito in locazione finanziaria viene riscattato entro il 31.12 del 2° anno successivo alla sua entrata in funzione, tramite l'operazione di lease back si evita di rideterminare il credito d'imposta 4.0.

Il Giudice ha sentenziato



Cessione di terreni edificabili e accertamento con adesione	CORTE DI CASSAZIONE N. 18351/2021	La Cassazione ha stabilito che se l'Agenzia delle Entrate e l'acquirente dei terreni hanno concordato in adesione il valore dei terreni stessi per definire l'imposta di registro, il valore non può essere considerato dal Fisco per calcolare la plusvalenza e la relativa tassazione diretta, in capo al venditore non informato degli accordi.
Fatture soggettivamente inesistenti e frode Iva	C.T.R. LAZIO N. 3459/8	La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha confermato il principio secondo cui l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare non solo l'oggettiva "fittizietà" del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione compiuta si inseriva in una evasione Iva.
Sequestro dei beni della moglie	CORTE DI CASSAZIONE N. 32878/2021	La Cassazione ha stabilito che la moglie del presunto evasore fiscale può essere sottoposta al sequestro sui gioielli e orologi preziosi.
Patteggiamento e dichiarazione fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE N. 28950/2021	La Cassazione ha affermato che, non è possibile accedere al patteggiamento in mancanza del pagamento integrale dei debiti tributari o di ravvedimento operoso, nel caso di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Compensazioni spese processuali	CORTE DI CASSAZIONE N. 22981/2021	La Cassazione ha sancito che se l'amministrazione comunale e il contribuente definiscono la questione controversa con una transazione, si deve disporre la compensazione delle spese processuali.
Evasione e autoriciclaggio	CORTE DI GIUSTIZIA UE C 790/19	La Corte di Giustizia UE ha affermato che si può essere incriminati sia per evasione fiscale che per autoriciclaggio.

Responsabilità dell'acquirente nella cessione d'azienda	CORTE DI CASSAZIONE N. 23881/2021	La Cassazione ha confermato che nell'ambito della cessione d'azienda, al fine di confermare la responsabilità dell'acquirente nei confronti dei terzi creditori, basta un'annotazione dei debiti sulle scritture contabili.
Assegni circolari come potenziali ricavi in nero	CORTE DI CASSAZIONE N. 24238/2021	La Cassazione ha affermato che all'assegno circolare versato sul conto dell'imprenditore o del professionista possono corrispondere potenziali ricavi in nero.
Rimborso Iva negato per soggetto non residente	CORTE DI GIUSTIZIA UE C-294/20	La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che se la documentazione integrativa che attesta i diritti entro i termini stabiliti non viene presentata, l'Amministrazione Finanziaria può negare il rimborso Iva a un soggetto non residente.
Rettifica di maggiori compensi senza dimostrazione del mancato incasso	CORTE DI CASSAZIONE N. 24255/2021	La Cassazione ritiene possibile rettificare maggiori compensi nei confronti dell'avvocato che nonostante risulti nominato difensore in varie cause, non sia in grado di argomentare le ragioni della mancata percezione dell'onorario.
Prove per fatture soggettivamente inesistenti	C.T.P. MILANO N. 2976/2021	La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha affermato che l'Ufficio, al fine di dimostrare l'accusa di fatture soggettivamente inesistenti per la presenza di cartiere a valle della catena distributiva, deve comprovare che vi sia connivenza tra la società ricorrente e i soci delle società fornitrici. Le fatture inoltre devono provenire da soggetti terzi e non dai fornitori ufficiali.
Riqualficazione giuridica del contratto	CORTE DI CASSAZIONE N. 22988	La Cassazione ha stabilito che se l'Agenzia ha intenzione di contestare la qualificazione giuridica di un contratto quale risultante da una sentenza della commissione tributaria, non è sufficiente proporre una diversa interpretazione ma ha l'onere di dimostrare che i giudici di merito abbiano violato le norme recanti i criteri in base ai quali un contratto deve essere interpretato.

Scudo fiscale e accertamento

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 24444

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ammette l'accertamento sintetico a carico del contribuente senza la prova che lo scudo fiscale, per il rientro dei capitali, copre i redditi non dichiarati.

Riscossione prematura dell'Iva illegittima

CORTE DI
GIUSTIZIA UE
C-855/19

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non è legittimo riscuotere prematuramente l'Iva. Gli Stati membri infatti hanno la possibilità di richiedere pagamenti anticipati rispetto al termine di versamento dell'imposta, a condizione, però, che sia già divenuta esigibile.

In breve

Consultazione dei registri Iva pre-compilati dal 13 settembre

Di Francesco Costa

L'Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni del 1° luglio in poi, renderà disponibile per i soggetti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale, la bozza dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti.

A partire dal 13 settembre 2021, per quanto concerne il terzo trimestre 2021 sarà possibile tramite l'accesso all'area riservata della consultazione e della modifica di tali bozze di registri IVA.

Le bozze dei registri IVA pre-compilati, sono predisposte grazie alle informazioni di cui l'Agenzia delle Entrate è in possesso, e in particolare verranno inseriti i dati:

- delle fatture elettroniche emesse transitate mediante il Sistema d'Interscambio relative al trimestre nel cui file XML è inserita una data ricadente nei mesi di riferimento per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo. (potranno essere inserite le fatture elettroniche differite che abbiano inserito nel campo <Data> il giorno 30 settembre 2021 e che siano state trasmesse il giorno 15 ottobre 2021 e quindi ricevute dal cessionario o committente il giorno 16 ottobre 2021;
- delle fatture emesse verso al PA in riferimento al periodo, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell'attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, inviata dal Sdl al trasmittente, preceda il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- delle fatture elettroniche ricevute la cui data dell'operazione è nel mese, o nei mesi precedenti, che siano state consegnate al cessionario o committente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere relativamente alle quali la data di notifica dell'esito di avvenuta trasmissione all'Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (per quanto riguarda il terzo trimestre 2021 è il 31 ottobre 2021).

L'Agenzia delle Entrate inoltre, provvede a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale nel mese di riferimento, in questo modo le relative operazioni possono tenersi conto in sede di modifica o integrazione delle bozze precompilate.

La modifica o convalida dei registri, consentirà all'Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica di riferimento. A tal fine l'Agenzia delle Entrate utilizzerà anche i dati relativi ai corrispettivi giornalieri telematici e infine le comunicazioni LIPE dei precedenti trimestri.

La bozza sarà così messa a disposizione dei soggetti passivi entro il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il terzo trimestre sarà il 6 novembre 2021.

Dalla data del 6 novembre l'Amministrazione finanziaria metterà a disposizione anche la bozza del modello F24 con la quale sarà possibile procedere al versamento dell'eventuale IVA dovuta.

Nel momento in cui sarà a regime tale funzionalità, i dati potranno essere visualizzati ed modificati dal primo giorno del mese di riferimento direttamente dall'operatore o da un intermediario (in possesso della delega per il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche) delegato mediante l'accesso all'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

L'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato per i corrispettivi differito al 01.01.2022

di Alberto De Stefani

Considerando il perdurare dell'emergenza epidemiologica, le Associazioni di categoria hanno sollecitato in varie occasioni un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di posticipare l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del nuovo tracciato telematico utile a inviare i corrispettivi tramite il Registratore Telematico, stabilito al 01.10.2021.

Facendo un passo indietro, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 20.12.2019, è intervenuta modificando il precedente Provvedimento 28.10.2016 che disciplinava la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi. Gli operatori hanno dovuto aggiornare i loro registratori con la modifica del layout del documento commerciale e l'implementazione dei dati dei corrispettivi che poi andavano inviati in via telematica. Con la modifica, la memorizzazione e il successivo invio dovevano avvenire nel rispetto del nuovo tracciato telematico aggiornato alla versione 7.0. Con questo, dati vengono elaborati in maniera più corretta e gli esercenti possono gestire il sistema della Lotteria degli scontrini.

Il passaggio dalla vecchia alla nuova versione non è stato improvviso. Per consentire un graduale adeguamento dei RT infatti, il Provvedimento 20.12.2019 consentiva di inviare i corrispettivi elaborati sia con la versione 6.0 sia con la nuova 7.0, nel periodo 01/03/2020-30/06/2020. Solo a partire dal 01.07.2020 sarebbe stato obbligatorio utilizzare la versione 7.0.

Tuttavia, visto il perdurare del Covid-19, il Provvedimento 30.06.2020 ha prorogato il termine del 01.07.2020 al 01.01.2021, in questo modo fino al 31.12.2020 era possibile inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato.

Successivamente, il Provvedimento 23.12.2020 ha ulteriormente posticipato il termine al 01.04.2021 mentre il Provvedimento 30.03.2021 consentiva agli esercenti di utilizzare il vecchio sistema fino al 30.09.2021 (termine spostato al 01.10.2021).

Come sopra anticipato, l'emergenza epidemiologica ha costretto l'Agenzia ad intervenire nuovamente e con il Provvedimento dello scorso 07.09.2021 ha approvato un nuovo

differimento all'1.1.2022 del termine a decorrere dal quale l'invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato solo con la nuova versione 7.0.

Fino a fine 2021 sarà consentito agli esercenti di inviare i corrispettivi utilizzando la vecchia versione e sempre fino al 31.12 è consentito ai produttori di dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di RT già approvato dall'Agenzia delle Entrate.

Si segnala che un eventuale mancato aggiornamento del Registratore Telematico, comporta l'impossibilità di partecipare, sia per il cliente sia per l'esercente, alla Lotteria degli scontrini.

Invio telematico corrispettivi all'Agenzia delle Entrate		
	<i>Prima</i>	<i>Dopo</i>
Invio tramite vecchio tracciato (6.0) + nuovo tracciato (7.0)	Fino al 30.09.2021	Fino al 31.12.2021
Invio solo tramite nuovo tracciato (7.0)	Dal 01.10.2021	Dal 01.01.2022

L'Approfondimento – 1

Il bonus facciate nei modelli dichiarativi 2021 – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

La scorsa settimana abbiamo iniziato ad esaminare la collocazione delle spese per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, senza limiti di spesa, cosiddetto “**bonus facciate**”, nei modelli dichiarativi previsti per il periodo d'imposta 2020.

Dopo aver riepilogato i tratti salienti dell'agevolazione fiscale in questione e dopo aver esaminato l'inserimento delle spese per “**bonus facciate**” nel modello 730/2021, focalizzeremo di seguito la nostra attenzione sulla corretta collocazione di queste spese nei modelli dichiarativi: Redditi PF2021, Redditi SC2021, Redditi SP2021.

IL “BONUS FACCIATE” NEL MODELLO REDDITI PF2021

Specularmente al modello 730/2021, nel modello Redditi PF2021 le spese sostenute nel 2020 per il “**bonus facciate**” ordinario e per il “**bonus facciate**” influente dal punto di visto termico devono essere riportate in due distinte sezioni.

In particolare, le spese relative al “**bonus facciate**” ordinario devono essere collocate nella **sezione III A del quadro RP** e richiedono di indicare nei **rigli da RP41 a RP47**:

- il **codice 15** per evidenziare la tipologia di spesa sostenuta;
- il **numero “1”** nella **colonna 8** (numero rata) per individuare la rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta 2020. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020 si deve riportare sempre il **numero “1”**;
- l'ammontare della spesa sostenuta nella **colonna 9** (importo spesa);
- l'importo della rata nella **colonna 10** (importo rata).

Per queste ragioni, ipotizzando che nel 2020 un contribuente abbia sostenuto spese per “**bonus facciate**” ordinario pari a € 10.000 la **sezione III A del quadro RP** dovrà essere compilata nel seguente modo:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus																
	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile					
RP41	2020	1	3	4	5	6	7	8	10.000,00	1.000,00	11					
RP42									,00	,00						
RP43									,00	,00						
RP44									,00	,00						
RP45									,00	,00						
RP46									,00	,00						
RP47									,00	,00						
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%	1	,00	Rata 50%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	Rata 90%	9	1.000,00	Rata 110%	10	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36%	1	,00	Detraz. 50%	2	,00	Detraz. 65%	3	,00	Detraz. 70%	4	,00	Detraz. 75%	5	,00
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7	,00	Detraz. Bonus Verde	8	,00	Detraz. 90%	9	900,00	Detraz. 110%	10	,00

Si fa notare che diversamente dal modello 730/2021 nel modello redditi PF2021 occorre riportare nel prospetto anche l'importo della singola rata di detrazione.

Rileviamo, inoltre, che la detrazione spettante per il 2020, pari a € 900, dovrà essere anche evidenziata nel **quadro RN**, relativo alla determinazione dell'IRPEF, nel **rigo RN14**.

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	900,00
--	--------

Diversamente, se le spese sostenute nel 2020 sono influenti dal punto di vista termico il contribuente deve riportarle nella **sezione IV** del **quadro RP** nel seguente modo:

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus																
	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata						
RP61	15	2020	3	4	5	6	7	10.000,00	9	1.000,00						
RP62								,00		,00						
RP63								,00		,00						
RP64								,00		,00						
RP65	TOTALE RATE	Rata 50%	1	,00	Rata 55%	2	,00	Rata 65%	3	,00	Rata 70%	4	,00	Rata 75%	5	,00
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata 90%	8	1.000,00	Rata 110%	9	,00			
RP66	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 50%	1	,00	Detrazione 55%	2	,00	Detrazione 65%	3	,00	Detrazione 70%	4	,00	Detrazione 75%	5	,00
		Detrazione 80%	6	,00	Detrazione 85%	7	,00	Detrazione 90%	8	900,00	Detrazione 110%	9	,00			

Come nel caso delle spese sostenute per "**bonus facciate**" ordinario, la detrazione in oggetto, pari a € 900, deve essere poi indicata anche nel **quadro RN**, non nel **rigo RN14**, ma bensì nel **rigo RN16**, riservato alla detrazione oneri della **Sezione IV** del **quadro RP**.

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	900,00
---	--------

IL "BONUS FACCIATE" NEL MODELLO REDDITI SC2021

Il **quadro RS** – prospetti vari - del modello Redditi SC2021 è il luogo deputato alla gestione del "**bonus facciate**" per i soggetti IRES.

Nel quadro in questione è stato, infatti, inserito un apposito prospetto, denominato "**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**" che deve essere

utilizzato dal contribuente per inserire le spese sostenute nel 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ex all'art 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019.

Come si può notare, diversamente dal modello 730/2021 e dal modello Redditi PF2021, nel modello Redditi SC2021 esiste un'unica sezione per indicare le spese relative al "**bonus facciate**". In altre parole, non occorre fare alcuna distinzione in merito all'influenza o meno dell'intervento dal punto di vista termico.

Detto ciò, osserviamo che il prospetto è composto da tre righe: **RS150** e **RS151** dedicati alle spese per "**bonus facciate**" e **RS152** destinato ad accogliere la detrazione totale. In particolare:

- nei righe **RS150** e **RS151** si dovrà inserire nella **colonna 2 "Tipo"** il **codice 11** per indicare le spese relative a interventi per cui spetta la detrazione dell'imposta nella misura del 90%;
- nel prospetto deve essere riportata anche la detrazione dell'imposta lorda, per un importo pari al 90% delle spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021 dai soggetti non solari. Spese che devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente che possiede o detiene, tramite titolo idoneo (proprietà, locazione, etc.), l'immobile sul quale sono stati effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968¹.

Ebbene, supponendo ora che una società di capitali abbia sostenuto spese nel 2020 per "**bonus facciate**" pari a € 60.000 sull'immobile strumentale nel quale svolge la sua attività, il prospetto del **quadro RS** dovrà essere compilato nel seguente modo:

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	Anno	Tipo	Codice fiscale		Totale spesa		N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	
RS150	2020	11			60.000,00	54.000,00	1
RS151							
RS152 Totale detraibile						5.400,00	

Nel **quadro RN**, relativo alla determinazione dell'IRES, dovrà poi essere riportata la detrazione del **rigo RS152** nel **rigo RN10, colonna 6**.

¹ Art. 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019 – cosiddetto "**bonus facciate**".

RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	
		1	2	3	
		,00	,00	,00	
	(di cui	Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici)	
		4	5	6	5.400,00
		,00	,00		

IL “BONUS FACCIATE” NEL MODELLO REDDITI SP2021

Per effetto della “**trasparenza fiscale**”, principio su cui poggia l’intera compilazione della dichiarazione dei redditi delle società di persone, la detrazione per le spese relative al “**bonus facciate**” deve essere ripartita tra i singoli soci sulla base della loro quota di partecipazione al reddito della società.

A tal riguardo le istruzioni ministeriali del modello Redditi SP2021 rilevano, infatti, che l’importo delle spese per gli interventi relativi al “**bonus facciate**”, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 90%, ex art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019, dovrà essere indicato nell’apposito prospetto che la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato.

Pertanto, dovranno essere i singoli soci a riportare nelle proprie dichiarazioni dei redditi l’ammontare della detrazione spettante sulla base dell’assegnazione effettuata dalla società.

Stessa sorte “**tocca**” alle singole rate di detrazione annuale, che dovranno essere gestite sempre dai soci, perché diversamente dagli altri modelli dichiarativi visti il modello Redditi SP2021 non ha un vero e proprio prospetto dedicato alle detrazioni per spese edilizie.

In pratica, nel modello SP2021 le spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d’imposta del 90%, devono essere indicate, per ciascun immobile alle quali le stesse si riferiscono, nella **colonna 9** dei **rigli** da **RP1** a **RP14**, rubricato “**Spese per le quali spetta una detrazione d’imposta**”.

Infine, il totale delle spese per “**bonus facciate**” indicato in questi rigli dovrà poi essere riportato nel **rigo RN17, campo 32** del **quadro RN**.

Al fine di una migliore comprensione, ipotizziamo che una SNC nel corso del 2020 abbia sostenuto spese pari a € 40.000 per il rifacimento della facciata esterna di un edificio di sua proprietà. Sulla base di questi dati il modello Redditi SP2021 dovrà essere compilato nel seguente modo:

- nel **rigo RP1, colonna 9** si dovrà indicare la spesa sostenuta per il “**bonus facciate**”;

	Codice fiscale		Spese per interventi di recupero	Spese per acquisto mobili	Tipo	Spese per misure antisismiche
RP1	1		2	3	4	5
	Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	Bonus facciate		
	6	7	8	9		
	,00	,00	,00	40.000,00		,00

- nel rigo RN17 “**oneri detraibili**”, campo 32 dovrà essere riportata la spesa per “**bonus facciate**” indicata nel rigo RP1, colonna 9.

	Art. 15, comma 3, TUIR	Recupero patrimonio edilizio 50%	Acquisto mobili 50%	Adozione misure antisismiche 50%	Adozione misure antisismiche 70%
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	Adozione misure antisismiche 75%	Adozione misure antisismiche 80%	Adozione misure antisismiche 85%	Bonus verde	Riqualificazione energetica
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	Interventi sull'involucro di edifici	Tipo	Installazione di pannelli solari	Tipo	Sostituzione di impianti di climatizzazione
	11	11-A	12	12-A	13
	,00		,00		,00
	Sostituzione di scaldacqua	Tipo	Acquisto e posa in opera di micro cogeneratori	Tipo	Acquisto e posa in opera di schermature solari
	14	14-A	15	15-A	16
	,00		,00		,00
	Acquisti e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	Tipo	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	Tipo	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
	17	17-A	18	18-A	19
	,00		,00		,00
	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 85%	Interventi sull'involucro di edifici condominiali	Interventi per miglioramento prestazione energetica di edifici condominiali	
	20	21	22	23	
	,00	,00		,00	
	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	Tipo	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali con limite	Tipo	Start-up innovative
	24	24A	24B	24C	25
	,00		,00		,00
	Art. 83, comma 1, D.Lgs 117/2017	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Adozione misure antisismiche 110%	Adozione misure antisismiche 110% con incremento	Interventi acquisto e posa in opera di infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%
	27	28	29	30	31
	,00	,00	,00	,00	,00
	Bonus facciate	Interventi art. 119, comma 1, lett. a, DL 34/2020	Tipo	Interventi art. 119, comma 1, lett. b, DL 34/2020	Tipo
	32	33	33A	34	34A
	40.000,00	,00		,00	
	Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020	Tipo	Interventi art. 119, commi 5 e 6, DL 34/2020		
	35	35A	36		
	,00		,00		

Come si può notare anche nel modello Redditi SP2021 le spese sostenute per il “**bonus facciate**” devono essere collocate in un unico rigo senza operare alcuna distinzione sulla base della rilevanza o meno dal punto di vista termico dell’intervento effettuato.

La distinzione in base alla rilevanza termica dovrà, però, essere indicata dalla società nel prospetto da consegnare ai singoli soci, dato che questi ultimi dovranno inserire nelle proprie dichiarazioni personali la quota di spettanza della spesa sostenuta, distinguendo proprio in base alla rilevanza termica dell’intervento.

RIEPILOGO

1. L’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il cosiddetto “**bonus facciate**”, ovvero una detrazione d’imposta spettante in misura pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020:

- per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale;
- senza limiti di spesa.

2. Possono beneficiare del “**bonus facciate**” tutte le categorie di contribuenti, quali: persone fisiche, società di persone, società di capitali, ed enti a esse assimilate. Per queste ragioni la detrazione in questione rappresenta una delle principali novità dei modelli di dichiarazione dei redditi 2021, previsti per tutte le tipologie di contribuenti.
3. Con la Legge di Bilancio 2021 il “**bonus facciate**” è stato prorogato anche per le spese sostenute nell’anno 2021.
4. L’art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità che il “**bonus facciate**” possa essere oggetto di cessione a terzi.
5. Nei modelli di dichiarazione dei redditi 2021 il “**bonus facciate**” è collocato e gestito in maniera differente.

Le principali analogie si riscontrano nelle dichiarazioni riservate alle persone fisiche, ovvero nel modello 730/2021 e nel modello Redditi PF 2021. Modalità differenti di gestione sono previste, invece, per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e delle società di persone.

L'Approfondimento – 2

Ravvedimento o definizione dell'atto accertativo

di Gianfranco Costa

PREMESSA

In questo intervento si vuole mettere a confronto l'istituto del ravvedimento operoso con la definizione a mezzo di un atto dell'Agenzia delle Entrate. In particolare si analizzerà la casistica in cui si sia in presenza di violazioni contestate tramite un accesso della Guardia di Finanza o dell'Agenzia che abbiano “constatato” la violazione di omessa fatturazione e la conseguente presentazione di dichiarazione infedele, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Infatti sorge sempre il dubbio se conviene anticipare l'accertamento mediante il ravvedimento o se è più conveniente attendere l'Ufficio impositore.

Il caso che si vuole analizzare riguarda un soggetto passivo IVA cui venga contestata, al termine di un controllo fiscale, l'omessa fatturazione di operazioni imponibili e la correlata omessa registrazione ai fini delle imposte sui redditi oltre alla presentazione di una dichiarazione infedele sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi.

Rammentiamo che in caso di omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA il contribuente è incorso nelle seguenti irregolarità:

1. violazione dell'obbligo di fatturazione e di registrazione ai fini IVA;
2. violazione dell'obbligo di registrazione ai fini delle imposte sui redditi;
3. presentazione di dichiarazione infedele ai fini IVA;
4. presentazione di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi (e ai fini IRAP).

Dal punto di vista sanzionatorio possiamo riepilogare di seguito le pene pecuniarie cui è soggetto:

1. omessa fatturazione: chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA o indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta, è punito con la sanzione

amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, con un minimo di 500 euro². Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta³;

2. omessa registrazione: nel caso di violazione alle regole sulla tenuta delle scritture contabili, dei documenti e dei registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro⁴;
3. dichiarazione infedele IVA: se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 e il 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato⁵;
4. dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP: se nella dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 e il 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte⁶.

Cumulo materiale e giuridico

Come abbiamo visto le sanzioni applicabili in caso di una violazione che disattenda obblighi diversi e molteplici sono diverse ed applicabili alle singole tipologie di infrazioni e di imposte. Determinate le sanzioni riferite alle singole imposte ed adempimenti per capire il carico sanzionatorio sul contribuente vi sono due metodi in alcuni casi alternativi ed in altri applicabili congiuntamente: si tratta del cumulo materiale e del cumulo giuridico. Il cumulo materiale è dato dalla somma delle singole sanzioni. Il cumulo

² articolo 6, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 471/1997

³ articolo 6, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997

⁴ art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997

⁵ articolo 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997

⁶ articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997

giuridico è contemplato nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di 1/5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.

Nei casi di cui sopra, la sanzione derivante dal cumulo giuridico non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo materiale, cioè alla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Il cumulo giuridico non può essere applicato in sede di ravvedimento operoso in quanto i due istituti sono alternativi tra loro e non cumulabili⁷, perchè le disposizioni sul cumulo giuridico possono essere applicate solo dagli uffici o dagli enti impositori in sede di irrogazione delle sanzioni⁸.

Modalità di definizione

Il Legislatore ha previsto che in presenza della constatazione di una violazione di omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e conseguente dichiarazione infedele ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP, il contribuente, prima che l'Agenzia delle Entrate emetta un avviso di rettifica, ha a sua disposizione, in via di principio, le seguenti opzioni per definire la violazione:

- a) ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/5 del minimo⁹.
Ricordiamo che siamo in presenza di un contribuente che ha ricevuto la notifica di un PVC; il che vincola la riduzione sanzionatoria a 1/5 a prescindere dal tempo trascorso fra il termine ordinario per l'adempimento e il momento di effettuazione del ravvedimento;

⁷ principio di diritto 1/11/2019, n. 23

⁸ C.M. n. 180/E del 10/7/1998, sub art. 13

⁹ articolo 13, comma 1, lettera b-quater, D.Lgs. 472/1997

- b) definizione agevolata della sanzione, con pagamento integrale del tributo¹⁰ ovvero acquiescenza all'accertamento¹¹, con riduzione della sanzione a 1/3 dell'importo irrogato;
- c) definizione con accertamento con adesione su invito dell'Agenzia delle Entrate¹² con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/3.

Vediamo di analizzare nel dettaglio gli istituti descritti.

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che il ravvedimento operoso possa essere utilizzato anche qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Chiaramente, non si può accedere al ravvedimento nel momento in cui sia già stato notificato un atto di accertamento, liquidazione, di irrogazione di sanzioni o un preavviso di irregolarità.

Il ravvedimento è un'operazione complessa che per il suo perfezionamento richiede:

1. la rimozione formale della violazione (nel caso specifico, la rimozione della detrazione illegittima si ottiene rettificando la liquidazione periodica e presentando una dichiarazione integrativa);
2. il versamento della sanzione ridotta;
3. il versamento del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (sul solo tributo) calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il versamento deve essere effettuato in soluzione unica utilizzando il modello F24, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi calcolati al tasso legale. È possibile effettuare anche versamenti parziali o frazionati¹³ ma devono essere eseguiti prima che intervenga la notifica di un atto liquidatorio dell'Ente impositore.

Definizione agevolata

Per la definizione agevolata delle sanzioni risultanti da atto di irrogazione o da avviso di rettifica, il contribuente deve procedere semplicemente al pagamento di un importo pari

¹⁰ articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

¹¹ articolo 15, D.Lgs. n. 218/1997

¹² articolo 5, D.Lgs. 218/1997

¹³ Articolo 13/ter, D.Lgs. 472/1997

ad 1/3 della sanzione irrogata, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, utilizzando il modello di versamento F24¹⁴.

In tal caso, resterebbe impregiudicata la questione concernente l'IVA dovuta, in relazione alla quale il soggetto potrebbe proporre ricorso alla commissione tributaria oppure definire versando anche l'imposta e gli interessi (in questo secondo caso, gli effetti sono analoghi all'acquiescenza all'accertamento).

Acquiescenza all'accertamento

Nel caso di notifica dell'avviso di rettifica o di accertamento, mediante il quale il l'Agenzia delle Entrate accerta una maggiore imposta dovuta ed irroga le relative sanzioni, qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme dovute entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le sanzioni sono ridotte ad 1/3¹⁵ (in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo).

In caso di acquiescenza all'accertamento, le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata¹⁶.

La particolarità di questa definizione consta nel diritto a fruire del cumulo giuridico qualora esso sia più favorevole del cumulo materiale.

Definizione in adesione

Da ultimo il contribuente potrà aspettare di essere convocato dall'Agenzia delle Entrate e definire in adesione¹⁷ imposte, sanzioni ed interessi.

In particolare, le sanzioni sono definibili in misura ridotta a 1/3. Il contribuente potrà fruire del cumulo giuridico parziale riferito a ciascun tributo. Ciò significa che in caso di omessa fatturazione, sono imputabili al contribuente 2 sanzioni IVA, uno riferito all'omessa

¹⁴ articolo 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

¹⁵ articolo 15, D.Lgs. n. 218/1997

¹⁶ articolo 15, comma 2, e articolo 8, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997

¹⁷ Articolo 5, D.Lgs. 218/1997

fatturazione, l'altro riferito all'infedele dichiarazione, oltre alle sanzioni sulle imposte sui redditi (IRES/IRES) e IRAP. In tale fattispecie si calcolerà il cumulo giuridico solamente sulle sanzioni IVA e questa sanzione andrà sommata alle altre riferire alle imposte sui redditi e IRAP. Praticamente possiamo parlare di un cumulo giuridico parziale.

Questa definizione permette il pagamento frazionato in 8 o 16 rate qualora il debito complessivo sia maggiore a 50.000 euro.

Termini per la definizione

In via generale, quando una violazione è stata constatata (GDF o Agenzia), non è previsto normativamente un termine entro cui effettuare il ravvedimento. Non possiamo, però, dimenticare che il ravvedimento operoso viene precluso dalla notifica di avviso di rettifica o di accertamento. Pertanto, se il contribuente vuole fruire della maggiore riduzione delle sanzioni deve procedere con gli adempimenti in ravvedimento prima della notifica dei predetti avvisi.

La definizione dell'atto di irrogazione delle sanzioni o dell'avviso di accertamento opera se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute (con la sanzione ridotta ad 1/3 di quella irrogata) entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notificazione dell'atto, salva la sospensione dei termini per il periodo "feriale).

In presenza di volontà di aderire alla definizione in accertamento con adesione, il contribuente deve versare l'intero importo o la prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

Confronto dei costi

Vediamo ora di mettere a confronto i vari istituti definatori cui il contribuente può accedere con esempi anche numerici. Ricordiamo che si sta esaminando una omessa fatturazione, registrazione e dichiarazioni infedeli.

Il contribuente che intendesse definire la contestazione, deve decidere la strada più conveniente tra la regolarizzazione spontanea (ravvedimento) o la definizione dell'accertamento e l'adesione all'invito al contraddittorio sulla base dei seguenti elementi.

	Ravvedimento	Definizione -	Adesione invito
--	--------------	---------------	-----------------

		Acquiescenza	contraddittorio
Riduzione imposta	No	No	No
Misura interessi/anno	0,01% dal 1° gennaio 2021 0,05% fino al 31 dicembre 2020	3,5%	3,5%
Riduzione sanzione	1/5 del minimo	1/3 della sanzione irrogata	1/3 delle sanzioni
Possibilità rateazione	No	Sì	Sì
Sanzione unica ex art. 12	No	Sì	Parziale, solo per singolo tributo

In particolare, in questa sede si evidenzia l'applicabilità, solo in sede di determinazione della sanzione a cura dell'Ufficio dell'articolo 12, che potrebbe comportare una sensibile riduzione della sanzione, su cui applicare la riduzione ad 1/3 della sanzione irrogata.

Risparmio %

Caso n. 1

Una società ha omesso la fattura e la registrazione di un'operazione di imponibile pari a 10.000 euro (IVA 22%) per l'anno 2018. In relazione allo stesso anno, le dichiarazioni fiscali presentate recano una imposta inferiore a quella dovuta.

Tributo	Imponibile	Imposta
IVA	20.000	4.400
IRES	20.000	4.800
IRAP	20.000	780

Sanzioni edittali

Violazione	Sanzione min	Sanzione max
Omessa fatturazione IVA	3.960	7.920
Dichiarazione infedele IVA	3.960	7.920
Omessa registrazione IRES	1.000	8.000
Dichiarazione infedele IRES	4.320	8.640
Dichiarazione infedele IRAP	702	1.404

Nel caso in cui le violazioni in esame abbiano comportato un minor versamento di imposte, tali violazioni si considerano “assorbite” in quelle di dichiarazione infedele. Pertanto, non può trovare applicazione la sanzione di omesso versamento prevista dall’art. 13. D.Lgs. n. 471/1997.

Ciò detto, andiamo ora ad analizzare il costo per la regolarizzazione secondo gli istituti sopra descritti.

Ravvedimento operoso

Nel caso in cui il contribuente intenda regolarizzare le violazioni mediante il ricorso al ravvedimento operoso, egli dovrà effettuare ora per allora gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti (fatturazione, dichiarazioni integrative) e versare:

- l'imposta non fatturata e non dichiarata;
- gli interessi legali (0,80% dal 1° gennaio 2019; 0,05% dal 1° gennaio 2020, 0,01% dal 1° gennaio 2021);
- la sanzione ridotta a 1/5 del minimo con riferimento ad ogni singola violazione che si intende regolarizzare.

Se il ravvedimento viene effettuato quando la dichiarazione di pertinenza è stata già presentata (come nel caso in esame), per la regolarizzazione completa delle violazioni è necessario presentare dichiarazione integrativa, al fine di sanare anche la violazione di infedele dichiarazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, nell’ipotesi di omessa fatturazione regolarizzata oltre i termini previsti, “è necessario emettere, ora per allora, le

fatture omesse e presentare la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, entro i termini per l'accertamento [...] che riporti, nei quadri VE e VF, anche gli imponibili e le relative imposte risultanti da tali fatture [...]. Le fatture emesse per sanare l'omissione dovranno essere annotate nei registri IVA dell'anno nel quale è stata eseguita la regolarizzazione, con l'accorgimento di indicare, sia nelle fatture stesse che nei registri, che le operazioni si riferiscono ad un diverso anno d'imposta."¹⁸.

Inoltre, secondo l'Amministrazione Finanziaria (C.M. n. 192/E del 27 luglio 1998 e C.M. n. 98/E del 17 maggio 2000, ribadite, sul punto, da circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, par. 2.13.), l'omessa fatturazione o l'esposizione in fattura di un'imposta inferiore o l'omessa annotazione di un corrispettivo imponibile, possono determinare nei mesi successivi un omesso versamento d'imposta alle prescritte scadenze, considerato che l'obbligo del versamento non è più legato alle annotazioni eseguite nei registri, ma si perfeziona con la semplice "esigibilità" dell'imposta. Ne consegue che, per regolarizzare in maniera completa la propria posizione, è indispensabile che il contribuente provveda a utilizzare il ravvedimento tanto per sanare la violazione prodromica (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione), quanto la violazione indotta (omesso versamento).

Si tratta di un'interpretazione di cui prendere atto, ma in relazione alla quale permangono alcune perplessità, in quanto l'omesso versamento dell'IVA non fatturata/registrata non determina, come si è detto, una violazione autonomamente sanzionabile (nella tabella che segue, non si tiene conto della sanzione prevista per l'omesso versamento di IVA nel mese o trimestre di competenza).

Ravvedimento

Nel seguente prospetto si espongono le imposte dovute, le sanzioni minime edittali sulle quali si calcherà la riduzione ad 1/5.

Violazione	Imposta	Sanzione min	Sanzione ridotta (1/5)
Omessa fatturazione IVA	4.400	3.960	792
Omessa registrazione IRES		1.000	200

¹⁸ Circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, par. 2.13

Dichiarazione infedele IVA		3.960	792
Dichiarazione infedele IRES	4.800	4.320	864
Dichiarazione infedele IRAP	780	702	140
Totale	5.580		2.788

Per il ravvedimento operoso il contribuente deve versare le imposte dovute pari ad euro 5.580, le sanzioni ridotte pari ad euro 2.788, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.

Acquiescenza ad accertamento

In caso di mancato ravvedimento, l'Ufficio deve applicare la sanzione, tenendo conto dell'articolo 12, D.Lgs. n. 472/1997. Ai sensi del comma 2 di tale disposizione, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, soggiace alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.

Nel caso specifico, ipotizzando l'applicazione delle sanzioni in misura minima, la sanzione più grave è quella prevista per l'infedele dichiarazione IRES (2.160 euro).

Quindi il contribuente si trova il seguente carico fiscale per la definizione:

Violazione	Imposta	Sanzione min	cumulo giuridico
Omessa fatturazione IVA	4.400	3.960	
Omessa registrazione IRES		1.000	
Dichiarazione infedele IVA		3.960	
Dichiarazione infedele IRES	4.800	4.320	2.160
Dichiarazione infedele IRAP	780	702	
Totale	5.580	13.942	2.160

In questo caso, il contribuente dovrà versare le imposte per 5.580 euro, le sanzioni nella misura del cumulo giuridico ridotto ad 1/3 pari ad euro 2.160 oltre agli interessi al 3,5%.

Accertamento con adesione

Qualora il contribuente volesse, invece, attendere che l'ufficio lo inviti ad una adesione sulla base del PVC notificatogli, si troverebbe a sostenere i seguenti costi:

Violazione	Imposta	Sanzione min	cumulo giuridico
Omessa fatturazione IVA	4.400	3.960	1.650
Omessa registrazione IRES		1.000	
Dichiarazione infedele IVA		3.960	
Dichiarazione infedele IRES	4.800	4.320	1.800
Dichiarazione infedele IRAP	780	702	234
Totale	5.580	13.942	3.684

Con questa soluzione, che è sicuramente la meno conveniente, il contribuente si troverà a versare le imposte di 5.580 euro, le sanzioni con un misto tra cumulo giuridico e materiale per euro 3.684 oltre agli interessi al 3,5%. Come sopra già detto, il contribuente potrà pagare con modalità rateale.

Volendo trarre le conclusioni sul raffronto degli istituti potremo ricavare che:

1. le imposte sono dovute nella medesima misura di 5.580;
2. che dal punto di vista sanzionatorio, la maggiore convenienza sta nella definizione dell'accertamento a cui segue il ravvedimento ed infine l'accertamento con adesione;
3. a spostare gli equilibri potrebbero intervenire gli interessi che nel ravvedimento operoso arrivano allo 0,01%, mentre gli atti emessi dall'Agenzia li quantificano al 3,5%.

Conclusioni

Rispetto all'esempio sopra esposto ed ai calcoli riferiti alle tre possibili definizioni possiamo dire che vi sono altre fattispecie che si possono verificare. Si pensi, ad

esempio, al caso di un soggetto che ha omesso di emettere alcune fatture e che ha la possibilità di scomputare una perdita fiscale pregressa. È chiaro che l'ammontare della perdita scomputabile fa la differenza rispetto al dovuto all'Agenzia. Ma la sostanziale differenza fra la scelta di adire al ravvedimento operoso piuttosto che attendere l'accertamento dell'Agenzia può essere dato dal differenziale di interessi che sono dovuto (0,01% in caso di ravvedimento rispetto al 3,5% negli altri casi).

Altro aspetto che è sempre utile considerare è la possibilità di fruire della rateazione del dovuto che è prevista in caso di adesione ad un atto emanato dall'agenzia rispetto al ravvedimento operoso che non contempla la rateazione.

Da ultimo si richiama le precisioni dell'articolo 5/ter del D.Lgs. 218/1997 il quale prevede che l'Agenzia delle Entrate debba obbligatoriamente invitare il contribuente per un tentativo di adesione prima dell'emanazione dell'atto accertativo. Purtroppo il sovrapporsi temporale delle modifiche al D.Lgs. 218 citato non rende appetibile la definizione in adesione rispetto all'acquiescenza all'accertamento.

L'Approfondimento – 3

Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di agosto

di Francesco Burzacchi

PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di AGOSTO 2021, dall'Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 531 DEL 06/08/2021 – TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE ALL'EMISSIONE DI AUTOFATTURA IN REGIME IVA SPLIT PAYMENT

Con il presente interpello, la società istante illustra di occuparsi dei complessi adempimenti connessi al processo di ammodernamento e potenziamento della rete metropolitana della Città, finanziati dallo Stato e dalla Regione. Sempre l'istante illustra per quanto attiene le modalità di fatturazione, come gli artt. 24 e 37 della Convenzione chiariscano come il Comune mantenga la titolarità del centro di costo ove transitano i finanziamenti per la realizzazione della linea essendo il Comune soggetto beneficiario dei medesimi finanziamenti; l'Appaltatore, il Concessionario o comunque i terzi contraenti nella realizzazione dell'opera, provvedono ad emettere fattura per le proprie prestazioni nei confronti della società istante che, a sua volta, rifattura gli stessi importi al Comune: le prestazioni rese direttamente dalla società istante costituiscono oggetto di apposita fatturazione nei confronti del Comune. L'istante lamenta problematiche intervenute in ambito di errata fatturazione da parte dei fornitori e chiede pertanto chiarimenti. L'Agenzia delle Entrate illustra come in tema di regolarizzazione, la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 e, precedentemente, la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, affermino che il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preveda che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Pertanto, fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le Pubbliche Amministrazioni ricevano una fattura

indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 6, co. 8, D.Lgs. n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

INTERPELLO N. 541 DEL 09/08/2021 – IVA E VACCINI CONTRO COVID-19

L'istante dichiara di essere una Cooperativa Sociale che ha ricevuto una richiesta dall'ULSS per il servizio di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti Covid-19. Più precisamente il servizio richiesto riguarderà le attività di accettazione, di registrazione dati su apposito gestionale, di stampa etichette e di rilascio certificati vaccinali. Alla luce di quanto premesso, l'istante chiede di sapere, se anche per tali attività possa applicarsi l'art. 1, co. 453 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020. L'Agenzia delle entrate in risposta all'istante ricorda come la Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 abbia previsto l'adozione da parte degli Stati membri, fino al 31 dicembre 2022, di un'aliquota ridotta o l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID 19, per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi, per la fornitura di vaccini contro il COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini purché si tratti di vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri. Sempre l'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne le prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per COVID-19, ritiene ragionevolmente di includere in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l'effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l'ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l'intervento di un operatore socio-sanitario. Inoltre sempre l'Agenzia delle Entrate conferma come possono ritenersi incluse nell'ambito delle prestazioni di servizi strettamente connesse ai vaccini, i servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti COVID-19 comprendenti l'accettazione, la registrazione dati su apposito gestionale, le stampe delle etichette e il rilascio dei certificati vaccinali, svolti dal soggetto a favore della ULSS. Di conseguenza, questi servizi possono essere acquistati dall'ULSS in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all'istante, del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, co. 1, del Decreto IVA.

INTERPELLO N. 551 DEL 25/08/2021 – AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” CON ALTRO IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE

L'istante, coniugato in regime di comunione dei beni, dichiara di aver ereditato in comunione con il fratello, la quota indivisa di 1/2 di un immobile a seguito della successione della morte del proprio padre. La dichiarazione di successione è stata regolarmente registrata e in essa l'istante ha chiesto per sé l'agevolazione “*prima casa*” relativamente a detta quota indivisa. L'istante ha sempre adibito detto immobile a residenza ed abitazione principale propria e della propria famiglia. Date le premesse, l'istante chiede se sia possibile ricorrere all'istituto della "vendita infrannuale postuma" di cui al co. 4-bis, dell'art. 1, Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di pre-possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune di quello che si intende acquistare. L'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di quanto in premessa, ritiene che sia possibile avvalersi dell'agevolazione “*prima casa*” in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest'ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all'art. 69, co. 3 della L. n. 342 del 2000: quanto asserito si rende possibile a condizione che si proceda alla vendita entro l'anno dell'immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

INTERPELLO N. 554 DEL 25/08/2021 – SUPERBONUS E ASSEVERAZIONE DI RISCHIO SISMICO NON PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DEL TITOLO ABILITATIVO

L'istante illustra di essere proprietario di un immobile sito in Comune ricadente in zona sismica 3, sul quale intende effettuare opere di miglioramento sismico e riqualificazione energetica attraverso l'intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione. Sempre l'istante, ha presentato istanza di rilascio del permesso a costruire nel mese di agosto 2018 senza allegare l'asseverazione di riduzione del rischio sismico. Il Comune ha concesso l'esecuzione dei lavori nel mese di settembre 2019 e i lavori che sono iniziati nel mese di settembre 2020, prontamente si sono interrotti già prima della demolizione dell'immobile. Volendo l'istante conseguire un miglioramento sismico della struttura e accedere alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119, co.4, del DL 34/202, Superbonus, chiede di sapere se ciò sia possibile presentando l'asseverazione sismica

solamente in una fase successiva alla richiesta del titolo abilitativo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate illustra come, con riferimento al caso di specie, pur ammettendo che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro Ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione Superbonus, debba risultare dal titolo amministrativo autorizzativo dei lavori che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non in un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e), del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001. Nello specifico, con riferimento all'intervento di demolizione e ricostruzione illustrato dall'istante, il permesso di costruire è stato presentato ad agosto 2018 privo dell'asseverazione prevista dall'art. 3, co. 3, del D.M n. 58 del 2017. Alla data di presentazione del permesso di costruire, agosto 2018, l'art. 3 del D.M. n. 58 del 2017, allora vigente, prevedeva che contestualmente alla richiesta del titolo autorizzativo fosse allegata, ai fini delle agevolazioni fiscali, anche l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale con la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e la classe conseguibile dopo l'esecuzione dei lavori. Inoltre con la circolare n. 19/E del 8 luglio 2020, è stato precisato che un'asseverazione tardiva, quindi non depositata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, non consente l'accesso alla detrazione. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate conclude affermando come, nel caso di specie, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'istante non può accedere né al Sismabonus, né al Superbonus: nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, l'istante può fruire della detrazione dell'art. 16-bis, co. 1, lett. i) del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

INTERPELLO N. 560 DEL 26/08/2021 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE E SUPEBONUS

L'istante dichiara di abitare in una villetta a schiera di proprietà esclusiva, inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall'esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3, sulla quale intende effettuare lavori "di riparazione o locale", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018. L'istante chiede di sapere se tali interventi rientrano tra quelli per i

quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus. L'Agenzia delle Entrate ricorda come gli interventi "di riparazione o locale", di cui al punto 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni già date in altri pareri, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall'art. 16 bis, co. 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, in particolar modo, la loro realizzazione sia di fondamentale importanza, vista anche la relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili gli interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori quali esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti. Sempre l'Agenzia delle Entrate chiarisce però, nel caso di specie, che ogni valutazione in merito alla possibilità di effettuare interventi "di riparazione o locale", come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018, richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che non competono la scrivente Agenzia in sede di risposta alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212. Conseguentemente, solo nel caso in cui il competente professionista abilitato attesti che gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano "di riparazione o locali", l'istante potrà fruire, nel rispetto di tutti gli adempimenti requisiti e condizioni previsti dal co. 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, del Superbonus.

INTERPELLO N. 565 DEL 26/08/2021 – EREDI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO EX ART. 1 DL N.41/2021

L'istante dichiara di essere erede di un professionista la cui partita IVA risulta essere ancora attiva al momento della morte del de cuius così come i rapporti giuridici relativi alle prestazioni professionali. Sempre l'istante dichiara che il de cuius, in relazione alla sua attività di lavoratore autonomo, rispetti tutte le condizioni previste dalla norma per il contributo di cui all'art. 1 del DL n. 41 del 2021 e nello specifico il conseguimento di un ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta 2019 inferiore a 10 milioni di euro e un ammontare medio mensile del fatturato nell'anno 2020 inferiore di oltre il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019. In considerazione delle premesse, l'istante chiede di sapere se sia erogabile agli eredi il contributo di cui all'art. 1 del DL n. 41/2021, considerando che il co. 2 dello stesso art. 1 preveda che il

contributo "non spetti, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto". L'Agenzia delle Entrate dalla locuzione "non spetti, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto", chiarisce che per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto, continua l'Agenzia delle Entrate, la cessazione dell'attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 41/2021, abbia avuto luogo il decesso del professionista. A nulla rileva il fatto che la partita IVA risultasse ancora attiva al momento della morte del de cuius così come i rapporti giuridici relativi alle prestazioni professionali.

INTERPELLO N. 566 DEL 26/08/2021 – LE AGEVOLAZIONI PER LA "PRIMA CASA" E PERTINENZE ACCATASTATE, AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, NELLA CATEGORIA D/10

L'istante ha stipulato un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato avente ad oggetto una ex casa colonica costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza. L'istante intende dichiarare nell'atto di compravendita di voler procedere, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte del Comune, ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001. Una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, i vecchi fabbricati attualmente censiti in categoria D/10, avranno altra destinazione e saranno classificati catastalmente come C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie), C/7 (tettoie chiuse o aperte) e saranno destinate a servizio della casa di abitazione. L'istante chiede pertanto se possono essere applicabili le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa" anche per le pertinenze censite in categorie D/10 al momento dell'acquisto. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante come le agevolazioni per la "prima casa" previste per le pertinenze dal co. 3 della citata Nota II-bis, non possano essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

INTERPELLO N. 567 DEL 30/08/2021 – SUPERBONUS E INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA REALIZZATI DA UNA ASD NEGLI SPOGLIATOI DI UN IMPIANTO SPORTIVO

L'istante dichiara di essere un'associazione sportiva dilettantistica iscritta al CONI e rappresenta di aver avviato al fine del miglioramento delle prestazioni energetiche, una razionalizzazione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune che detiene sulla base di un contratto di assegnazione in concessione d'uso gratuito. Sempre l'istante dichiara che la ristrutturazione edilizia in corso di esecuzione riguarda sostanzialmente il miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche della struttura e l'ampliamento della volumetria. L'intervento inoltre prevede il rifacimento degli spogliatoi già presenti, riallocando parte degli stessi nell'ampliamento previsto. L'istante pone all'Agenzia delle Entrate molteplici domande circa l'eventualità o meno di poter fruire dell'agevolazione Superbonus. L'Agenzia delle entrate, in relazione al caso prospettato, chiarisce all'istante come egli possa fruire del Superbonus limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte di edificio adibita a spogliatoio, già esistente escludendo dunque le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi. Nel caso in cui l'intervento di risparmio energetico riguarderà anche la parte di edificio oggetto di ampliamento nella quale sarà riallocata una parte degli spogliatoi, l'istante ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte già esistente rispetto a quello realizzato sulla parte ampliata oppure, essere in possesso di un'apposita attestazione che con distinzione degli importi, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.

Le prossime scadenze



15 settembre 2021

MODELLO 730

Termine per presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

Per i contribuenti interessati dagli ISA, sono prorogati al 15.09.2021 (dal D.D.L. di conversione del Decreto Sostegni-bis), senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti che risultano dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30.06 al 31.08.2021.

16 settembre 2021

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA - LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito, con riguardo ai contribuenti mensili.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE

Termine per inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2021.

25 settembre 2021

ELENCHI INTRASTAT

Termine per presentare telematicamente gli elenchi delle

cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
